

4.11 Malati psichici

Pubblicato: Venerdì 1 Gennaio 2010

4.11 MALATI PSICHICI

- Servizio di Salute Mentale (SSM)
- Strutture intermedie
- Ricovero in Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)

Servizio di Salute Mentale (SSM)

Il SSM – presente in ogni ASL – svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative per le patologie psichiatriche in collaborazione con il Servizio psichiatrico diagnosi e cura (SPDC) e con il complesso dei servizi sanitari e sociali esistenti nell’ambito territoriale della AUSL.

Strutture intermedie

Le strutture intermedie sono ricomprese nel SSM e costituiscono un insieme di risorse e strutture residenziali decentrate sul territorio al fine di garantire in maniera articolata e flessibile le esigenze terapeutiche, riabilitative ed assistenziali degli utenti psichiatrici.

Sono strutture intermedie:

1. la comunità terapeutica (struttura residenziale destinata ad ospitare soggetti affetti da grave patologia psichica);
2. il centro diurno (struttura destinata ad ospitare soggetti che, pur conservando una propria autonomia, necessitano durante il giorno di interventi terapeutici riabilitativi e di socializzazione);
3. la comunità alloggio di utenza psichiatrica (struttura terapeutico-riabilitativa destinata ad ospitare soggetti non completamente autonomi, in alternativa al ricovero ospedaliero).

Ricovero in Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)

Per i malati di mente il ricovero viene disposto quando:

1. il non intervento terapeutico comporterebbe gravi ed ulteriori danni alla salute;
2. il paziente rifiuta di sottoporsi volontariamente al trattamento;
3. le cure non possono essere effettuate in strutture sanitarie extra ospedaliere.

La proposta di trattamento viene fatta dal medico della ASL. Il TSO è disposto con ordinanza motivata del sindaco, notificato, entro le 48 ore successive al ricovero, al Giudice tutelare che – nelle successive 48 ore – convalida il ricovero; in caso di mancata convalida il TSO è immediatamente sospeso. Contro la decisione del Giudice tutelare è ammesso ricorso al Tribunale.

Il trattamento dura di norma 7 giorni; può essere prolungato dal sindaco su richiesta motivata del medico responsabile del servizio psichiatrico e nuovamente convalidato dal Giudice tutelare.

Nel corso del trattamento il malato ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Consulta l'indice della "Guida al sistema sanitario italiano e svizzero"

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it